



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 491

DEL 27/08/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: approvazione convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica.**

**NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva un accordo con l'Università degli Studi di Ferrara al fine di consentire, fuori rete formativa, ad un medico in formazione specialistica, lo svolgimento di attività formative e assistenziali presso la UOC Oncologia Medica 1.**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

---

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della UOC **Affari Generali** riferisce:

**Premesso che:**

- ⌚ Con nota del 18.05.2018, registrata al prot. IOV n. 28.06.2018, l'Università degli Studi di Ferrara ha inviato la richiesta di accoglimento della dott.ssa Francesca Daniel, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, per la frequenza di un periodo di stage di formazione "extra rete formativa", con decorrenza dalla data di stipula della convenzione fino al 31.08.2019, presso la U.O.C. Oncologia Medica 1 dell'Istituto;
- ⌚ la formazione medico-specialistica è disciplinata dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- ⌚ il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, e indica inoltre che l'attività formativa extra rete richiede la stipula di motivata convenzione e la redazione di un progetto individuale definito;
- ⌚ tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ⌚ con DGRV n. 2176 del 29.12.2017, recante "Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 ...." al punto O), la Regione del Veneto ha disposto che per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi per periodi di formazione "extra rete formativa", è necessario stipulare apposita convenzione e ottenere il rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale;
- ⌚ con nota prot. 35512 del 30.01.2018, la Regione del Veneto – Area sanità e Sociale ha inviato ulteriori disposizioni relative all'attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, precisando che le convenzioni o gli accordi devono ricomprendere la disciplina assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale dovrà essere posta a carico di quest'ultimo.

**Rilevato che:**

- ⌚ Con nota prot. n. 12317 del 17.07.2018, l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha inviato alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, la richiesta di nulla osta preventivo per accogliere la dott.ssa Francesca Daniel in formazione medico specialistica “extra rete formativa”, per il periodo dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31.08.2019;
- ⌚ Tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Regione del Veneto in data 5.08.2018 con nota prot. n. 328737 (prot. IOV n. 13630 del 7.08.2018);

**Precisato che:**

- ⌚ l’attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all’interno della garanzia assicurativa per responsabilità civile verso terzi che l’Istituto ha in corso, mentre il medico in formazione, dott.ssa Francesca Daniel, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 della convenzione, ha provveduto, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità professionale con colpa grave e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta presso
- ⌚ il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;

Sentito in merito il Direttore della SC Oncologia Medica 1, il quale ha espresso parere favorevole all’accoglimento, considerato di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura, ex art. 1.2 del Decreto Interministeriale n. 402/2017;

**Tutto ciò premesso:**

si propone di approvare e sottoscrivere l’accordo tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa della dott.ssa Francesca Daniel, medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**VISTO** il D.P.R. 162/82;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n. 288/2003;

**VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTA** la DGRV n. 2176 del 29/12/2017, punto O);

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere l'accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l'Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della dott.ssa Francesca Daniel, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università degli Studi di Ferrara, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la dott.ssa Francesca Daniel svolgerà l'attività di tirocinio professionalizzante presso la UOC Oncologia Medica 1, per il periodo dal 1 ottobre 2018 e fino al 31 agosto 2019;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la SC Affari Generali e la UOC Oncologia Medica 1 per gli adempimenti di competenza conseguenti il presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato**  
-

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/08/2018

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**



**Progetto Formativo per periodo di formazione Fuori Rete dott.ssa Francesca Daniel presso  
l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.**

Conoscenze, abilità e competenze che devono essere acquisite durante il periodo di formazione:

- impostazione **dell'itinerario diagnostico e stadiativo** in almeno **50 pazienti affetti da neoplasia**, discutendone con il tutor le indicazioni e i limiti;
- scelta, sotto supervisione, del **programma terapeutico in almeno 50 pazienti**, discutendone con il tutor la possibile efficacia, gli effetti collaterali e la fattibilità dello schema proposto;
- svolgimento di **colloqui informativi** con i pazienti e/o loro congiunti in almeno 50 casi in varia fase di malattia, discutendone gli aspetti psicologici, etici e medico-legali;
- **prescrizione e somministrazione di trattamenti antitumorali**, in collaborazione con altri operatori sanitari, discutendone gli aspetti medico-legali e protezionistici
- scelta del **trattamento delle emergenze oncologiche** (emorragie, disturbi metabolici, compressioni, ecc.) in almeno 20 pazienti oncologici;
- scelta del **trattamento palliativo** (terapia del dolore ecc.) in almeno 20 pazienti in fase terminale
- avere collaborato alla **pianificazione del trattamento radiante** in almeno 20 pazienti
- aver partecipato attivamente alla **discussione multidisciplinare**, all'interno di gruppi, di almeno 20 casi
- avere eseguito personalmente le seguenti **manovre invasive** in numero sufficiente: paracentesi, toracentesi, citoaspirati di diversi organi e apparati, mielocentesi e/o biopsie ossee;
- aver seguito direttamente la conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno 1 **sperimentazione clinica** controllate: per questo aspetto si fa riferimento specifico al progetto di ricerca MISSIONI study, relativo alla caratterizzazione molecolare dei tumori colorettali con elevata instabilità microsatellitare in pazienti sottoposti a trattamenti con agenti immunomodulanti (casistica disponibile unicamente presso la sede ospitante);
- aver eseguito la **guardia divisionale** o interdivisionale per almeno 10 turni complessivi.

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica

Il Direttore

Prof. Massimo Negrini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";

Visto il parere positivo Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica (seduta del 25 gennaio 2018);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

Il **Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Ferrara** (di seguito denominata "Università") C.F. 80007370382 nella persona del Direttore di Dipartimento prof.ssa Paola Secchiero, nata a Rovigo il 6.11.1966 e domiciliata per la sua carica presso l'Università degli Studi di Ferrara

**E**

**L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.**, con sede legale in Via Gattamelata, 64, 35128 Padova PD, P.IVA 04074560287, (di seguito denominato "soggetto ospitante), rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, autorizzato alla stipula del presente atto mediante D.P.R.V. n. 198 del 30.12.2015

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Il soggetto ospitante dichiara di fare parte della rete formativa di altro Ateneo, ma di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.

**Art. 2 - Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in **Oncologia Medica** la dott.ssa **Daniel Francesca**, nata a Treviso il 5.09.1988, residente in Via della Pace n. 28 Treviso codice fiscale: DNLFNC88P45L407F iscritta al 4° anno per l'a.a. 2016/2017 (d'ora in poi denominata "tirocinante").

**Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1.10.2018 fino al 31.08.2019.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di 18 (diciotto) mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: Oncologia Medica 1 con orario di accesso: 0 – 24.

**Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**



Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività previste dal progetto formativo che è parte integrante della convenzione;

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata a raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma di formazione della Scuola.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della dott.ssa Vittorina Zagonel, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione, controfirmando il modulo predisposto per la rilevazione presenze del medico in formazione specialistica.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Antonio Frassoldati, tutore universitario designato dal Comitato Ordinatore della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i **rischi professionali (colpa grave) e gli infortuni** connessi all'attività assistenziale svolta nelle strutture del soggetto ospitante. Lo stesso medico in formazione specialistica, prima dell'inizio del periodo di formazione, dovrà presentare al soggetto ospitante copia dei certificati assicurativi sottoscritti.

Il soggetto ospitante dichiara che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per **responsabilità civile verso terzi (RCT e RCO)** che l'Istituto medesimo ha in corso mediante il progetto regionale di gestione diretta dei sinistri (allegato D alla D.G.R.V. n. 88/2015).

#### **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 12 – Uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

#### **Art. 15 – Modalità di stipula**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 16 – Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante, che fornirà all'Università l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

FIRMA PER IL DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA, CHIRURGIA E MEDICINA SPERIMENTALE  
dell'Università degli Studi di Ferrara  
IL DIRETTORE: prof.ssa Paola Secchiero

FIRMA PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.  
IL DIRETTORE GENERALE: d.ssa Patrizia Simionato